



***Procedimento volto all'adozione dell'ordinanza presidenziale di demolizione prevista dall'art. 8, comma 5, della Legge Regionale n. 29 del 09 luglio 1993***

**AVVIO PROCEDIMENTO**

A.R.P.A.V. procede all'accertamento dell'illecito amministrativo consistente nell'installazione, o modifica, o spostamento dell'impianto per teleradiocomunicazioni con potenza efficace massima totale all'antenna superiore a 150 watt in carenza di autorizzazione provinciale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993. A seguito del verbale redatto dal Dipartimento provinciale A.R.P.A.V., territorialmente competente, A.R.P.A.V. medesima provvede alla notifica del verbale al legale rappresentante dell'impianto emettitore, e lo trasmette per gli adempimenti di competenza alle Amministrazioni Comunali e Provinciali territorialmente competenti, al Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Veneto- e alla Direzione regionale Prevenzione.

**ISTRUTTORIA**

Sulla scorta del verbale A.R.P.A.V., la Direzione regionale Prevenzione provvede a richiedere al legale rappresentante dell'impianto emettitore, a mezzo di formale atto di diffida, i chiarimenti in merito alla carenza dell'autorizzazione provinciale necessaria per l'installazione o modifica o spostamento dell'impianto effettuati, con l'avvertenza che, scaduto il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'atto di diffida medesimo, si provvederà alla demolizione con la conseguente ordinanza presidenziale ai sensi dell'art. 8, comma 5 della legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993.

**PROVVEDIMENTO**

A seguito della scadenza di trenta giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, in carenza del ricevimento dei chiarimenti richiesti al titolare dell'impianto, o qualora i chiarimenti pervenuti non giustificano l'assenza dell'autorizzazione provinciale ex lege regionale n. 29/93, viene adottata formale ordinanza presidenziale di demolizione.

Con quest'ultima viene ordinato al titolare dell'impianto per teleradiocomunicazioni di provvedere alla rimozione dell'impianto per violazione dell'articolo 3 e ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della legge regionale n. 29 del 09 luglio 1993, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza medesima, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza nel termine indicato, sarà dato corso alla procedura della rimozione coattiva, a spese del titolare dell'impianto, ad opera dell'Amministrazione comunale competente.

L'ordinanza viene trasmessa all'Amministrazione comunale competente che si attiverà, in caso di inerzia del titolare dell'impianto, provvedendo alla rimozione coattiva dell'impianto, dandone comunicazione alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. e al Ministero delle Comunicazioni.